

dal giorno in cui sono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. »

Il beneficio del biennio si estende per tal modo tanto alle case già costrutte al momento in cui la legge verrà promulgata, quanto a quelle che saranno costrutte dopo.

Questa mia proposta s'informa ad un principio di giustizia, come desiderava l'onorevole Lualdi.

Vede la Camera come quantunque io rappresenti qui questa mala bestia del fisco mi mostro abbastanza arrendevole giacchè cedo un quadriennio, cioè due bienni per parte.

Spero che dopo ciò la Commissione non vorrà maggiormente insistere.

MARI, relatore. La Commissione concorda.

VIOBA. Si mantiene adunque la qualificazione di privilegio all'esenzione per cinque anni dei nuovi fabbricati.

MARI, relatore. La Commissione ha accettato i due anni.

VIOBA. Tanto meglio se la Commissione accetta i due anni. Risparmio così ulteriori discussioni.

Ciò prova come la Commissione abbia riconosciuto che qui v'era privilegio.

LUALDI. Io son contento che il signor ministro, d'accordo colle mie idee, abbia fatto una concessione; ma debbo dichiarare che non me ne posso accontentare della troppo ristretta misura.

Egli ha fatto avvertire che la esonerazione riguarderebbe un periodo di dieci anni, ma io credo ch'egli non abbia in tal modo presentata esattamente la questione. Forse si credette permessa una piccola malizia a lui che ha bisogno di denaro. Si tratta di fabbricati che avranno l'esenzione per cinque anni dal dì della loro ultimazione, e non so come si possano ragionevolmente accumulare due quinquenni, se non fosse per pesare con un decennio davanti la mente della Camera.

Io trovo che, lasciando correre la proposta della Commissione per cinque anni, il male è molto minore di quello che apparentemente, il ministro crede che sia, poichè non si tratta mica che ogni caseggiato nuovamente costruito abbia ancora cinque anni d'indennità; dopo l'attuazione di questa imposta ci saranno dei fabbricati i quali dovranno pagare dopo un anno, altri dopo due, tre o quattro anni; dunque vede il ministro che, siccome il punto di partenza della Commissione, e che io ammetto, è quello in cui siano stati resi abitabili, così per queste case in media la esenzione non sarebbe che di due anni e mezzo.

Io mi permetto ancora di far presente alla Camera il fatto che nel Napoletano si sono fatte costruzioni davanti una legge la quale le esonerava per quindici anni e che in Lombardia ed in Toscana si sono eretti fabbricati per cui erano stabiliti dieci anni di esenzione, e non parlo delle altre parti. Sicchè la misura di cinque anni che era stata proposta dalla Commissione più che equa verso le aspettative create da

quelle diverse leggi devesi riguardare come ossequente alle imperiose necessità delle nostre finanze.

E poichè la Commissione con una facilità che non so spiegarmi abbandona la sua proposta, io la faccio mia, ben inteso che i *cinque anni* di favore sieno estesi anche ai fabbricati eretti prima dell'attuazione della presente legge per la parte che resterà non trascorsa oltre la data della medesima.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Lualdi ha fatto suo l'emendamento della Commissione, interrogo la Camera se la sua proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Ora si voterà sull'articolo 18, secondo la nuova proposta in cui sono concordi il Ministero e la Commissione:

« Le nuove costruzioni o aumenti di edificazione sono assoggettate all'imposta dopo due anni decorsi dal giorno in cui sono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinate. »

(È approvato.)

Art. 19...

VENTURELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VENTURELLI. Alcuni onorevoli colleghi ed io desideremmo sapere, se domani, che è giorno festivo, c'è seduta. Io, per la parte mia, direi che sarebbe meglio che vi fosse seduta, per terminare questa legge, perchè questa sera, anche prolungando la seduta, non la potremmo votare, non trovandosi più la Camera abbastanza numerosa.

Pregherei il signor presidente di consultare la Camera.

PRESIDENTE. Terminiamo questa discussione, poi decideremo.

« Art. 19. Gli edifici che venissero demoliti in tutto od in parte saranno esentati proporzionalmente dalla imposta nell'anno immediatamente successivo alla loro totale o parziale demolizione. »

(È approvato.)

« Art. 20. Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella medesima per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifici. »

« Questa revisione sarà in seguito ripetuta di dieci in dieci anni. »

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Pregherei la Camera che volesse limitarsi alla sola prima parte dell'articolo 20.

Sarà prescritta una revisione dopo cinque anni. E questo è ciò che fa la legge attuale; dà quindi una guarentigia agli attuali costruttori che per cinque anni non si fa innovazione. Quello che si debba poi fare, passati i cinque anni, mi pare che non convenga defi-